


# FILCA CISL

## EMERGENZA CORONAVIRUS



### MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE



#### CIGO

**A CHI E' DESTINATA** : Lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro al 23 febbraio 2020. Non è richiesta alcuna anzianità effettiva di lavoro (i lavoratori coinvolti non devono avere anzianità aziendale di 90 giorni sull'unità produttiva).

**CHI PUO' RICHIEDERLA**: I datori di lavoro che nel 2020 hanno dovuto sospendere/ridurre l'attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID-19.

**QUALE CAUSALE** : va indicata la causale "Covid 19" "COVID-19 d. l. n. 9/2020"

**DURATA**: massimo 9 settimane nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. I periodi di integrazione salariale ordinaria non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva prevista dalla normativa vigente ( 24 mesi per Impianti Fissi e 30 mesi per l' Edilizia).



#### CIGO PER IMPRESE CHE HANNO IN CORSO TRATTAMENTI DI CIGS

**A CHI E' DESTINATA** : Lavoratori di aziende che hanno in corso un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

**CHI PUO' RICHIEDERLA**: Aziende che hanno in corso un trattamento di CIGS. La concessione del trattamento sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari di CIGS a totale copertura dell'orario di lavoro.

**QUALE CAUSALE**: va indicata la causale "Covid 19"

**DURATA**: massimo 9 settimane nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. I periodi di integrazione salariale ordinaria non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva prevista dalla normativa vigente



#### ASSEGNO ORDINARIO PER AZIENDE CHE HANNO IN CORSO TRATTAMENTI DI ASSEGNO DI SOLIDARIETA'

**A CHI E' DESTINATO** : Lavoratori di aziende che hanno in corso un trattamento di assegno di solidarietà

**QUALI AZIENDE POSSONO CHIEDERLA** : I datori di lavoro iscritti al FIS che hanno in corso un trattamento di assegno di solidarietà. La concessione sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro. Nei periodi di assegno ordinario non è dovuta l'aliquota di finanziamento del Fondo.

**QUALE CAUSALE** : va indicata la causale "Covid 19"

**DURATA** : massimo 9 settimane. I periodi di integrazione salariale non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva prevista dalla normativa vigente.



#### ASSEGNO ORDINARIO A CARICO FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI ALTERNATIVI (art.19 commi 6 e 7)

I fondi di Bilateralità alternativi devono garantire il trattamento di assegno ordinario con le stesse modalità previste da Fis e Cigo



#### CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

**A QUALI LAVORATORI E' DESTINATA** : Lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro al 23 febbraio 2020. Ai lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

**QUALI AZIENDE POSSONO CHIEDERLA** : I datori di lavoro che non accedono a Cigo, Fis o ad altri Fondi Bilaterali o Alternativi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, del settore pesca, del terzo settore, compresi gli enti religiosi. Sono esclusi i datori di lavoro domestico

**DURATA**: massimo 9 settimane.



#### ASSEGNO ORDINARIO A CARICO FIS

**A CHI E' DESTINATO** : Tutti i lavoratori delle aziende che occupano più di 5 dipendenti iscritti al Fis ( Fondo Integrazione Salariale ) Tutto ciò in deroga all'attuale normativa che prevede per le aziende tra 6 e 15 dipendenti solo la possibilità di usufruire di assegno di solidarietà.


**CHI PUO' RICHIEDERLA**: Aziende che versano al Fis e che pertanto non rientrano nel campo di applicazione di Cigo/Cigs

**QUALE CAUSALE** : va indicata la causale "Covid 19"

**DURATA** : massimo 9 settimane. I periodi di integrazione salariale non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva prevista dalla normativa vigente.

# FILCA CISL

## EMERGENZA CORONAVIRUS



### MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE



#### CONGEDO LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO – FIGLI DI ETÀ TRA 0 E 12 ANNI (ART. 23)



Per l'anno in corso, in particolare a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza alla sospensione scolastica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di uno specifico periodo di congedo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, per accudire i figli di età non superiore ai 12 anni. Durante tale periodo di congedo, ai lavoratori è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. Viene, inoltre, previsto che gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinario" e i periodi di congedo parentale prolungato per assistenza a figli disabili in situazione di gravità fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione scolastica, sono convertiti nel "congedo parentale straordinario COVID-19" ora previsto, con diritto alla relativa indennità maggiorata del 50%, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale "ordinario" o "prolungato per figli disabili". La fruizione del "congedo parentale straordinario COVID-19" è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Inoltre, occorre precisare che il limite di età dei 12 anni, previsto per la generalità dei figli, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

#### SMARTWORKING



DPCM 1 marzo, in attuazione del DL 23/2/20  
Le aziende potranno ricorrere a modalità di lavoro agile per i lavoratori senza che sia necessario l'accordo individuale. Sarà possibile farlo per 6 mesi che decorrono dallo stato di emergenza dichiarato dal Governo il 31 Gennaio 2020

#### PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33 L.104/92 (ART. 24)



Viene incrementato il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.  
Tali ulteriori giorni di permesso, quindi, si aggiungono ai 3 giorni di permesso mensile già previsti ordinariamente dalla legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile in situazione di gravità e possono essere utilizzate tra marzo e aprile di quest'anno.

#### CONGEDO LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO – FIGLI DI ETÀ TRA 12 E 16 ANNI



I dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa



#### SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICenziAMENTI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto l'avvio delle procedure di licenziamento è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.



#### PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE NASPI E DISCOLL

E' prevista una proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per eventi che si verificheranno fino al 31.12.2020.  
128 giorni anziché 68 previsti in via ordinaria



#### SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DECADENZA PER RICHIESTA PRESTAZIONI INAIL

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativo alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione



#### PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, è riconosciuto un premio di 100 euro, riproporzionato per i giorni di presenza effettiva presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020